



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE OFFERTA FORMATIVA E REGOLAMENTI DIDATTICI
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA

Decreto n. 544
Anno 2025

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*, e in particolare l’art. 11 che attribuisce agli atenei l’autonomia nella disciplina degli ordinamenti didattici tramite il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- VISTI** i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono stati ridefiniti, ai sensi del predetto Decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e laurea magistrale (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”*;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018, e in particolare l’art. V.1, co. 7, secondo cui *“Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l’ordinamento degli studi di tutti i Corsi di studio per i quali l’Ateneo rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Esso è adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti”*;
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 428 del 9 agosto 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 19 marzo 2025, con la quale, acquisiti i pareri favorevoli dei Consigli di Dipartimento nonché del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata la proposta di revisione del suddetto Regolamento Didattico di Ateneo, al fine di adeguarlo al quadro normativo allo stato vigente;
- VISTA** la nota rettorale prot. n. 12707 del 9 maggio 2025, con cui la suddetta proposta di modifica è stata trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per il parere di competenza;
- VISTO** il verbale della sessione del 25 giugno 2025, con cui il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha rilasciato il proprio parere sulla proposta di modifica, formulando specifiche osservazioni cui l’Ateneo è tenuto ad adeguarsi;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 830 del 8 luglio 2025, con la quale è stato formalmente trasmesso il parere del CUN, ribadendo l’obbligo per l’Ateneo di conformarsi alle osservazioni e di trasmettere il testo adeguato all’approvazione ministeriale;
- CONSIDERATO**, altresì, che le osservazioni formulate dal CUN, nella suddetta adunanza del 25 giugno u.s., riguardano aspetti formali e non sostanziali;
- CONSIDERATA** la necessità di recepire integralmente e con la massima sollecitudine le osservazioni formulate dal CUN, al fine di completare l’iter di approvazione del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;
- VALUTATO** opportuno con l’occasione di procedere alla modifica dell’art. 20 co. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, rubricato *“Prova Finale e Titoli di studio”*, recante: *“La prova finale di un Corso di Laurea consiste nella predisposizione e discussione di un elaborato scritto ed è finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea. L’elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell’ordinamento didattico del Corso di Laurea.”* È così modificato: *“La prova finale di un Corso di Laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e/o in una discussione su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse*



nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea. Tale attività è finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea.”;

CONSIDERATO che la prossima sessione utile del Consiglio Universitario Nazionale è fissata per il 22 luglio 2025, quindi in data antecedente alle prime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario e urgente procedere, mediante Decreto Rettorale, all'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo adeguato alle osservazioni del CUN e modificato all'art. 20 co. 5, in tempo utile per la prossima adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2025;

CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo, all'art. II.2, co. 1, lett. j), attribuisce al Rettore la facoltà di *“assumere, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico sottoponendoli nella seduta immediatamente successiva per la ratifica”;*

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il nuovo testo del Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato al parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale nella sessione del 25 giugno 2025 e modificato all'art. 20 co. 5, allegato al presente Decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente provvedimento, adottato per necessità e indifferibile urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. II.2, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo.

Il presente Decreto Rettorale è inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione Trasparente".

Cassino, lì 16/07/2025

Il Dirigente dell'Arca
(dott. Roberto MOLLE)

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott.ssa Anna Angela GRIMALDI)

Il Rettore
(prof. Marco DELL'ISOLA)





REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

SEZIONE I

Norme generali

Articolo 1

Finalità e autonomia didattica

1. Il presente Regolamento:

- disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti, gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato di ricerca, Master universitari di I e II livello e delle altre tipologie di formazione attivabili presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Ateneo".
- detta i principi generali e i criteri cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche e le norme sull'organizzazione dell'attività didattica.

2. L'Ateneo progetta e adegua i propri Corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione culturale, pedagogica e scientifica, nonché del contesto economico e sociale, assicurando e perseguendo adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi.

3. I Regolamenti delle singole strutture didattiche, approvati con le modalità stabilite dallo Statuto e del presente Regolamento disciplinano, secondo le competenze previste dallo stesso Statuto, l'organizzazione didattica dei Corsi di studio ed i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche, provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

4. L'Ateneo garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, in particolare attraverso il sito web dell'Ateneo e delle strutture didattiche competenti, nelle guide didattiche e nel Manifesto degli studi parte amministrativa, nei Regolamenti di riferimento di Ateneo, di cui garantisce il costante aggiornamento.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo vengono rese pubbliche, nelle forme di cui al presente comma, le strutture di Ateneo e gli eventuali soggetti esterni che



concorrono alla sua realizzazione, e la struttura o il soggetto alla quale è attribuita la responsabilità amministrativa dell'attività stessa.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore

Articolo 2

Corsi di studio, titoli di studio e strutture didattiche

1. L'Ateneo attraverso i Dipartimenti progetta, organizza e coordina nella tutela della libertà di insegnamento, le attività necessarie al conseguimento dei titoli di studio, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e come indicato nel presente Regolamento.
2. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli:
 - a) Laurea (L)
 - b) Laurea Magistrale (L.M.)
 - c) Dottorato di ricerca (Dott. Ric. o Ph.D.)
 - d) diploma di Specializzazione (D.S.)
 - e) diplomi di Master universitario di I e di II livello.
3. I titoli di cui al comma precedente sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, in conformità con la normativa vigente in materia dei singoli titoli di studio.
4. L'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma di laurea e di laurea magistrale, un certificato (Diploma Supplement) che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli analoghi a quelli adottati da altri paesi europei, le principali informazioni relative al piano di studio seguito dallo studente ed alle attività formative svolte per conseguire il titolo.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Università, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.
6. I Corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi



e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

7. I Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

8. I Corsi di Studio afferiscono ai Dipartimenti di riferimento ai sensi di quanto indicato nello Statuto.

9. I Corsi di Studio organizzati da più Dipartimenti dell'Ateneo sono definiti come CdS Interdipartimentali e sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti di afferenza

10. L'Ateneo può istituire un Corso di Laurea/Laurea Magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

11. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni e il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a venti.

A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore. Eventuali ulteriori crediti in aggiunta ai 180 CFU di cui al comma precedente possono essere acquisiti con le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, senza concorrere alla votazione finale.

12. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 120 CFU. La durata normale del Corso di laurea magistrale è di due anni e il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a dodici.

A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. Eventuali ulteriori crediti in aggiunta ai 120 CFU di cui al comma precedente possono essere acquisiti con le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, senza concorrere alla votazione finale.

13. Nel caso del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, il titolo può essere acquisito qualora lo studente abbia maturato 300 o 360 CFU a seconda che la durata normale del corso sia rispettivamente fissata in cinque o in sei anni. Il totale degli esami e delle altre



prove di verifica del profitto non può essere superiore a trenta o a trentasei nel caso, rispettivamente, di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di 300 o di 360 CFU.

A coloro che conseguono la Laurea Magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore magistrale. Eventuali ulteriori crediti in aggiunta ai 300 o 360 CFU di cui al comma precedente possono essere acquisiti con le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, senza concorrere alla votazione finale.

14. Le attività formative dei Corsi di cui ai precedenti commi si svolgono nelle strutture didattiche individuate dallo Statuto. La responsabilità delle attività formative attribuita sia a strutture che a singole persone è definita dal Regolamento della struttura medesima.

È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei, con sede in Italia o all'estero, sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente

15. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di specializzazione attivabili dall'Ateneo, definiti su proposta dei competenti organi, ai sensi e nel rispetto della normativa in vigore, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

Articolo 3

Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio

1. L'Ateneo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e accreditamento, progetta la propria offerta formativa tenendo conto dell'evoluzione culturale, pedagogica e scientifica, nonché del contesto economico e sociale, in conformità con le norme vigenti al fine di perseguire la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei Corsi di Studio nonché la sostenibilità delle attività nel rispetto degli equilibri finanziari dell'Ateneo.

2. I Corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici e sottoposti ad accreditamento iniziale e periodico secondo quanto previsto dalla normativa vigente

3. La proposta di istituzione di un Corso di Studio è formulata, anche su impulso del Senato accademico o del Collegio Direttori, da uno o più Consigli di Dipartimento dell'Ateneo, o di altri Atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente



Regolamento nonché delle procedure e dei requisiti di accreditamento ed in conformità con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo.

Ciascuna proposta deve inquadrarsi nel piano strategico dell'Ateneo e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, considerando le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili e/o acquisibili.

Altresì l'Ateneo può istituire:

- a. un Corso di Studio nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi;
- b. Corsi di Studio con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua;
- c. Corsi di Studio diversi nell'ambito di una medesima classe purché tali Corsi si differenzino per un numero di crediti formativi almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'istituzione di un Corso di Studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, acquisito il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento universitario e il parere favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica.

5. La procedura finalizzata all'istituzione di un Corso di Studio prevede:

- a) un processo di consultazione delle parti sociali, delle organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi, della produzione e delle professioni;
- b) la determinazione dell'ordinamento didattico di cui al successivo articolo 4;
- c) la verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria come definiti dalla normativa vigente;
- d) l'acquisizione del parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti;
- f) l'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione;
- g) l'acquisizione del parere motivato del Comitato regionale di coordinamento universitario;
- h) l'acquisizione del parere positivo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sull'ordinamento;



i) l'accreditamento Ministeriale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR);

j) istituzione con decreto rettorale.

6. L'attivazione di un Corso di studio, nonché la sede di svolgimento delle relative attività didattiche è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato.

La procedura di attivazione è subordinata all'inserimento dello stesso nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero SUA-CDS, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e dei requisiti di accreditamento ed in conformità con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo.

7. La modifica e/o la disattivazione di un Corso di Studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico di iniziativa propria o su proposta della struttura didattica competente. In caso di disattivazione, l'Ateneo garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per lo studente di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati

8. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Articolo 4

Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico

1. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento a cui il corso afferisce;



- c) gli obiettivi formativi, formulati descrivendo il Corso di Studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
- d) I contenuti disciplinari indispensabili per tutti i Corsi della classe
- e) Le Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i Corsi della classe
- f) Il livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai Corsi della classe
- g) i risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema dei descrittori dei titoli di studio adottato nell'ambito del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- h) gli sbocchi occupazionali e professionali possibili, delineati anche in relazione alle attività lavorative classificate secondo la nomenclatura ufficiale ISTAT (Classificazione delle Professioni);
- i) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- l) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- m) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi della normativa vigente;
- n) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi della normativa vigente
- o) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, indicando la possibilità di un eventuale svolgimento della stessa all'estero;
- p) la/le lingue di erogazione degli insegnamenti
- q) le modalità di erogazione

2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale non a ciclo unico possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.



Per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico si rimanda allo specifico ordinamento didattico.

Articolo 5

Dottorati di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati alla formazione alla ricerca e prevedono lo sviluppo delle abilità disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione anche in ambiti non accademici. A coloro che conseguono il Dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di ricerca.
2. L'istituzione, l'attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati da specifiche norme nazionali e da un apposito Regolamento di Ateneo nel rispetto delle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali in materia. Ciascuna proposta viene effettuata considerando le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili e/o acquisibili (e.g. borse di studio).
3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione.

Articolo 6

Master universitari

1. L'Ateneo promuove Corsi di perfezionamento scientifico e di formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di I e di II livello.
 2. Titolo di ammissione al Master di I livello è la Laurea o titolo equivalente; titolo di ammissione al Master di II livello è la Laurea Magistrale o titolo equivalente.
- Per conseguire il titolo di Diploma Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU, oltre a quelli previsti per la laurea, o per la laurea magistrale. La durata dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è, di norma, di un anno.
2. I Corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata a seguito di convenzioni e di accordi con enti e soggetti esterni, pubblici e privati anche stranieri



3. Le procedure per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Master universitario di I e di II livello e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, sono disciplinati da un apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 7

Corsi di specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del Corso di Specializzazione.
2. Il Corso di Specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea ed è disciplinato da uno specifico Regolamento.
3. Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo (Laurea VO, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, incluse Laurea Specialistica e Laurea Magistrale a ciclo unico) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
4. Per conseguire il diploma di Specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'ordinamento didattico del Corso di Specializzazione.

Articolo 8

Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti

1. L'Ateneo può istituire, anche in collaborazione con altre Università e/o Istituzioni AFAM, Percorsi di Formazione Iniziale degli Insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei requisiti di accreditamento. L'accesso ai Corsi avviene nel rispetto delle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali. I Percorsi di Formazione Iniziale degli Insegnanti afferiscono al «Centro» multidisciplinare anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
2. L'Ateneo può istituire percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado ai sensi della normativa vigente. L'accesso ai Corsi avviene tramite selezione nel rispetto delle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali.



Articolo 9

Formazione continua e permanente

1. In conformità alla normativa vigente, l'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, promuove e realizza iniziative formative destinate all'apprendimento permanente, con particolare attenzione alle seguenti tipologie:

- a) Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) Corsi di aggiornamento e formazione professionale, orientati allo sviluppo e al miglioramento delle competenze specifiche;
- c) Corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti, finalizzati a favorire il continuo aggiornamento delle conoscenze;
- d) Corsi di aggiornamento volti a rafforzare le competenze del proprio personale;
- e) Summer e Winter Schools, con un'offerta formativa intensiva e specializzata.
- f) Corsi singoli brevi, progettati per l'acquisizione di competenze trasversali, anche mediante l'erogazione di microcredential e il rilascio di Open Badge;
- g) Altre iniziative formative e culturali, concepite per rispondere a specifiche esigenze di apprendimento o di sviluppo personale e professionale, nel quadro di una formazione integrata e continua

2. L'Ateneo, per rispondere alle esigenze sociali in tema di aggiornamento culturale e di competenze professionali, consente, a coloro che non sono iscritti a Corsi di Studio dell'Ateneo, l'ammissione ai singoli Corsi di insegnamento e il sostenimento dei relativi esami, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. L'iscrizione ai singoli insegnamenti vale per un solo anno accademico.

3. L'istituzione, l'attivazione, e l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei Corsi di Formazione continua e permanente (anche con sistemi a distanza e-learning e blended) di cui al comma 1 e il rilascio delle relative attestazioni è disciplinato da appositi Regolamenti di Ateneo.

4. Le strutture didattiche competenti possono proporre, altresì, l'attivazione di attività formative propedeutiche finalizzate all'acquisizione delle conoscenze richieste per



l'accesso a favore dei Corsi di studio. I contenuti e le modalità organizzative di tali attività formative sono indicati nei rispettivi regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

6. Al fine di raggiungere gli obiettivi didattici previsti, le strutture didattiche competenti per ciascun Corso di Studio possono avanzare proposte per l'istituzione di attività formative integrative.

Articolo 10

Attività di orientamento, di tutorato, di accompagnamento al lavoro e alle professioni

1. L'Ateneo, di concerto con i Dipartimento e i Corsi di Studio, promuove, coordina ed organizza l'attività di orientamento, di informazione della propria offerta formativa, di tutoraggio e di placement, anche per mezzo di appositi centri ed uffici di servizio. Tali servizi sono assicurati anche dalle Strutture didattiche.

2. Il Centro per l'orientamento e tutoraggio svolge le funzioni di informazione e promozione dell'offerta formativa, anche attraverso specifici corsi, nonché funzioni di osservatorio della domanda di formazione e dei destini professionali successivi al conseguimento del titolo di studio.

3. L'Ateneo promuove, inoltre, un servizio di tutorato, orientato ad assistere gli studenti lungo il Corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai Corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. L'Ateneo promuove ed organizza, anche d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, gli istituti di istruzione secondaria superiore ed altre istituzioni pubbliche e private, iniziative riservate agli studenti iscritti agli ultimi anni della scuola secondaria superiore volte a rendere più efficiente ed efficace l'azione di orientamento preuniversitario. Per tali iniziative l'Ateneo può avvalersi anche della collaborazione dei propri studenti. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo La



collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti

5. Per ciascun Corso di Studio, le competenti strutture didattiche organizzano un servizio di tutorato riservato agli studenti iscritti, al fine di fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza dei Corsi di Studio, venendo incontro alle attitudini ed esigenze dei singoli.

6. L'Ateneo promuove, tramite un apposito ufficio di servizio, attività di placement, anche attraverso la realizzazione di accordi con altri enti pubblici o privati, rivolte a facilitare l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

7. Le modalità di organizzazione delle attività di orientamento, di tutorato e di accompagnamento al lavoro di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previste in appositi regolamenti.

Articolo 11

Immatricolazione e iscrizione a un Corso di studio

1. Le tempistiche e le modalità per l'immatricolazione ai Corsi di Studio e l'iscrizione agli anni successivi sono indicate, congiuntamente ai requisiti richiesti, alla documentazione da predisporre e agli importi delle tasse universitarie da versare, nel Manifesto degli studi, parte amministrativa nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione. L'iscrizione a Corsi di Laurea Magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, nelle more di quanto esplicitato nel Manifesto degli Studi-parte amministrativa, purché in tempo utile per la frequenza delle relative attività didattiche, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento Didattico del Corso di studio ed in coerenza con quanto indicato dal Senato Accademico.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore.

2. Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe in cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono



modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.

3. L'iscrizione a un Corso di Studio con lo stato di studente a tempo parziale avviene secondo le modalità presenti nel Regolamento tasse e contributi.

4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Ateneo provvede, in tempo utile, a indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

5. I regolamenti dei Corsi di Studio determinano le modalità per il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti e riconosciuti validi dall'Ateneo per l'immatricolazione al Corso di Studio. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Articolo 12

Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. attuativo 930/2022, come esplicitato nel Regolamento tasse e contributi, è consentita, l'iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Gli studenti interessati dovranno dichiarare, all'atto di iscrizione, l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio appartenenti alla stessa classe di Laurea o che prevedono la frequenza obbligatoria degli insegnamenti. Tale disposizione non si applica ai Corsi di Studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.



2. Per l'iscrizione ai diversi livelli dei Corsi di Studio è obbligatorio il possesso dei titoli di studio di accesso richiesti dalla normativa nazionale e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Con riferimento alla contemporanea iscrizione a due Corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Specializzazione, Corsi abilitanti, i dettagli sono riportati nei Regolamenti dei rispettivi corsi.

Articolo 13

Accesso ai Corsi di studio

1. Le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di Studio istituiti presso l'Ateneo e le relative modalità di accertamento sono definite, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento didattico. Tale obbligo di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso vale, altresì, per i Corsi di Studio ad accesso programmato.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, a seguito di almeno 12 anni di scolarità, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Ateneo. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, determinano i criteri e le modalità organizzative per la valutazione della preparazione iniziale dello studente e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.

3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Ai fini dell'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'Ateneo con le modalità definite nei regolamenti stessi. È esclusa l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale con debiti formativi. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. n. 270/2004, l'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel



rispetto delle norme stabilite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio. (vedi art 11 c. 1).

4. L'accesso ai Corsi di Studio ad accesso programmato sia locale che nazionale è disciplinato da procedure selettive nel rispetto della normativa vigente in materia.

Agli studenti dei Corsi di Studio ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una soglia minima prefissata dal Consiglio di Corso di Studio, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi secondo modalità definite dal Corso di Studi. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell'accertamento stesso.

5. Per i Corsi di Studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero competente. L'Ateneo provvede ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Articolo 14

Diritti e doveri dello studente

1. Lo studente si impegna a sostenere per ogni anno di studio le prove di verifica del profitto nei modi previsti dal regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.

2. Lo studente prende parte alle attività didattiche nei modi e nei tempi previsti dal regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.

3. Il numero minimo di crediti da acquisire in un anno accademico è fissato dai regolamenti dei corsi di studio, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

4. La qualifica di studente è mantenuta negli anni successivi dallo studente iscritto a un corso di studio, purché sia in regola con le norme di iscrizione e con il pagamento di tasse e contributi.

5. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione ad un corso di studio conserva la possibilità di iscriversi, a domanda, entro gli otto anni accademici successivi all'ultimo cui risultava regolarmente iscritto. L'iscrizione è in tale caso subordinata alla regolarizzazione della posizione amministrativa dello studente per tutti gli anni accademici successivi all'ultimo cui risultava regolarmente iscritto, nonché alla verifica della congruità del curriculum con



l'evoluzione dei contenuti didattici del corso di studio e dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. Lo studente può richiedere di frequentare attività formative riferite a specifici corsi di studio presso università straniere, purché tra queste e l'Ateneo siano stabiliti accordi per il riconoscimento dei crediti maturati ai fini del proseguimento della carriera universitaria.

7. Nel periodo di frequenza all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra l'Ateneo e l'università straniera interessata.

8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'inefficacia dei CFU maturati che potranno essere riconosciuti ai fini di nuove immatricolazioni in corsi di studio solo previa verifica della loro eventuale obsolescenza.

Articolo 15

Stato di studente a tempo parziale

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'iscrizione, di essere iscritto ad un Corso di Studio con la qualifica di studente non a tempo pieno. La richiesta di part-time, concordato in base all'offerta formativa definita dai Corsi di Studio, è inserita autonomamente dallo studente al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione nel gestionale on line in uso presso l'Ateneo. In ogni caso, il numero minimo di crediti da acquisire in un anno accademico deve essere definito nel regolamento didattico del Corso di Studio.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, definisce tasse e contributi di iscrizione per gli studenti a tempo parziale in funzione del part-time concordato al momento dell'iscrizione, come esplicitato nel Regolamento tasse e contributi.

3. Lo studente a tempo parziale prende parte alle attività didattiche nei modi e nei tempi specificamente previsti per il suo stato dal regolamento didattico del Corso di Studio a cui è iscritto.

Articolo 16



Offerta formativa

1. Ogni anno, per ciascun Corso di Studio attivato, il Consiglio della struttura didattica competente predispone l'offerta formativa relativa al successivo anno accademico in conformità con gli indirizzi espressi e nei termini definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

L'offerta formativa è subordinata all'inserimento nella banca dati del Ministero SUA-CDS, nel rispetto dei requisiti quali-quantitativi previsti per l'assicurazione della qualità e per l'accreditamento dei corsi di studio e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.

L'offerta formativa definisce:

- a) l'elenco delle attività formative previste per ciascun anno del Corso di Studio, nonché le coperture e i relativi contenuti;
- b) l'articolazione in periodi didattici del Corso di Studio;
- c) le modalità di valutazione del profitto per ciascuna attività formativa;
- d) le modalità di valutazione delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio;
- e) le eventuali modalità di frequenza;
- f) il calendario delle attività didattiche, ovvero la data di inizio e di conclusione di ciascuna attività formativa prevista;
- g) i periodi di svolgimento delle prove di verifica del profitto;
- h) i termini entro i quali ciascuno studente deve eventualmente presentare l'elenco delle attività formative autonomamente scelte;
- i) il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio;
- j) ogni altra indicazione ritenuta utile per gli studenti;
- k) il numero di appelli ordinari, utili per la valutazione del profitto previsti per ogni Anno Accademico, per ogni Corso di Studio, che deve essere non inferiore a cinque per gli studenti in corso e a sei per gli studenti fuori corso.

1 bis. Per ciascuna attività formativa, il numero minimo di giorni per settimana in cui deve essere articolata l'erogazione della didattica deve essere pari a:

- a) due per attività formative che prevedono un numero di ore settimanali di attività didattica frontale per allievo maggiore di tre;



b) tre per attività formative che prevedono un numero di ore settimanali di attività didattica frontale per allievo maggiore di sei.

Il Dipartimento competente formula l'orario settimanale e può derogare dai suddetti limiti a) e b) solo per casi motivati, nei quali una specifica attività formativa presenti particolari caratteristiche didattiche.

2. Il manifesto annuale di Ateneo dell'offerta formativa è costituito dall'insieme coordinato dei manifesti di cui al comma 1 del presente articolo. Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. La coerenza del manifesto annuale dell'offerta formativa predisposto dalle strutture didattiche rispetto alle norme in vigore è verificata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

4. Entro i termini ministeriali, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, rende pubblico il manifesto annuale dell'offerta formativa, integrato, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore, dalle disposizioni relative alla preiscrizione all'Ateneo degli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e dalle determinazioni relative a tasse e contributi.

5. Entro l'inizio dell'anno accademico, le strutture didattiche rendono noti gli orari di ricevimento dei docenti, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni fornite al riguardo.

6. L'Ateneo garantisce, altresì, adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica affinché le stesse vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Articolo 17

Mutuaione e sdoppiamento delle attività formative

1. Un corso di studio può ricorrere alla mutuaione delle attività formative inserite in altri corsi di studio previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentito il docente responsabile dell'attività formativa da mutuare e valutato il suo carico didattico.



2. La proposta di mutuazione è deliberata dal consiglio della struttura didattica competente per l'attività formativa mutuata, su proposta del consiglio della struttura didattica che ricorre alla mutuazione. Con analoga procedura si possono deliberare mutuazioni di attività formative attivate presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo.

3. Lo sdoppiamento di attività formative è deliberato, nel rispetto della normativa vigente, dal consiglio della struttura didattica competente su proposta della struttura didattica interessata quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti, ovvero quando lo sdoppiamento sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie dell'attività formativa, in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno. Il consiglio della struttura didattica competente propone le modalità di suddivisione degli studenti, sentito il docente responsabile.

4. Il consiglio di Dipartimento che ha deliberato lo sdoppiamento delle attività formative verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento stesso.

Articolo 18

Piano delle attività formative

1. I regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a rispettare ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, purché coerenti con il progetto formativo e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate al numero di crediti formativi per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

2. Secondo le modalità indicate nei regolamenti dei Corsi di Studio, lo studente presenta alla Segreteria didattica il piano delle attività formative, esercitando l'opzione fra i curricula del Corso di Studio, ove previsti, ed indicando l'elenco delle attività formative autonomamente scelte.



3. La redazione, la presentazione e l'approvazione del piano delle attività formative avvengono a norma dei regolamenti delle strutture didattiche competenti.
4. Le eventuali prove di verifica del profitto sostenute con esito positivo relative ad attività formative autonomamente scelte dallo studente, ma non comprese tra quelle approvate, sono registrate nella carriera dello studente insieme con i relativi crediti acquisiti, ma non valgono ai fini del completamento del percorso didattico, né ai fini della valutazione finale.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di Studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 19

Verifiche del profitto

1. I regolamenti dei singoli Corsi di Studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei crediti formativi. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di idoneità.
2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatizzate, nonché specifiche modalità di svolgimento per studenti con BES e/o DSA secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al comma precedente, fatte salve le attribuzioni specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti e del centro per la disabilità e l'inclusione.
3. Le prove di esame di corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello studente. Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono definite dai regolamenti didattici
4. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un Corso di Studio è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. In alternativa, e secondo



modalità definite dalle strutture didattiche competenti, da un docente titolare di attività formativa prevista con stesso SSD, la medesima denominazione e i medesimi contenuti in altri Corsi di studio.

5. Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata mediante un esame, la valutazione finale è espressa in trentesimi da una commissione presieduta dal docente responsabile e nominata dal presidente della competente struttura didattica. La commissione deve essere formata dal docente responsabile dell'attività formativa e da un altro docente o ricercatore, ovvero da un cultore della materia. In quest'ultimo caso, il Consiglio della struttura didattica competente definisce nel suo regolamento i criteri di attribuzione di tale qualifica, al fine di assicurare il possesso di requisiti di alto profilo scientifico.

6. In casi eccezionali, il Direttore del Dipartimento, su specifica e motivata richiesta dello studente ed impulso del Rettore o del Presidente del Corso di Studi, può nominare una Commissione di esame straordinaria, ferma restando la competenza scientifico disciplinare dei componenti della Commissione.

Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire un punteggio minimo di 18 punti. In aggiunta al punteggio massimo di 30 punti è possibile attribuire la lode.

7. Per altre attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata con modalità diverse dall'esame, l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità secondo quanto previsto nel regolamento del Corso di Studio.

8. Le date di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite dal docente responsabile, nell'ambito delle regole generali previste nel regolamento didattico del Corso di Studio.

9. Le strutture didattiche possono prevedere per ciascuna attività formativa, in accordo con il docente responsabile, forme articolate di valutazione del profitto, da concludersi comunque con una prova finale. Lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole fasi di accertamento del profitto.

10. La votazione o il giudizio ottenuti in ciascuna verifica del profitto è riportata a cura e firma del docente responsabile dell'attività formativa su apposito verbale. L'attività formativa, relativamente alla quale la verifica del profitto sia stata superata, viene



registrata nella carriera dello studente con l'indicazione dei crediti acquisiti e la votazione ottenuta.

11. Il verbale delle prove di verifica del profitto è valido se firmato dal docente responsabile dell'attività formativa.

12. Il docente è responsabile dei verbali relativi alle prove di valutazione del profitto.

Articolo 20

Prova Finale e Titoli di studio

1. Il titolo di studio è di norma rilasciato a seguito del superamento di una prova finale, specifica per ogni Corso di Studio.

L'Ateneo può inoltre conferire:

- Lauree Magistrali *honoris causa* ai sensi art. 169 del testo unico approvato con regio decreto 1592/1933 a personalità che si siano particolarmente distinte in campo scientifico, professionale e sociale, in conformità con la normativa vigente in materia. La Laurea Magistrale *honoris causa* è conferita con Decreto Rettorale, approvata dal Senato Accademico, su proposta di Consiglio di Dipartimento, di incardinamento del Corso di Laurea magistrale. La delibera del Senato Accademico è trasmessa dal Rettore al Ministero per la necessaria autorizzazione;
- titoli di studio alla memoria, rilasciati a studenti meritevoli prematuramente scomparsi durante gli studi, su proposta della struttura didattica di riferimento, approvata dal Consiglio di Dipartimento di incardinamento del Corso di Studi e dal Senato Accademico, e conferita con Decreto Rettorale;
- Dottorato di ricerca *honoris causa* a personalità che si siano particolarmente distinte in campo scientifico, professionale e sociale, in conformità con la normativa vigente in materia. Il Dottorato di ricerca *honoris causa* è conferito con Decreto Rettorale, approvata dal Senato Accademico, su proposta di Consiglio di Dipartimento, di incardinamento del Corso di Dottorato. La delibera del Senato Accademico è trasmessa dal Rettore al Ministero per la necessaria autorizzazione;

2. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano specificamente:

- a) le modalità di svolgimento della prova di verifica finale;
- b) le modalità con cui si perviene alla valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle



modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni di merito relative alle attività formative precedenti e alla prova finale.

3. La prova di verifica finale è pubblica.

4. Per accedere alla prova di verifica finale di un Corso di Laurea, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, ad eccezione di quelli relativi alla preparazione della prova finale, in maniera tale che il totale dei crediti maturati in caso di superamento della prova finale sia pari a 180.

5. La prova finale di un Corso di Laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e/o in una discussione su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea. Tale attività è finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea.

6. Per accedere alla prova di verifica finale di un Corso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, ad eccezione di quelli relativi alla preparazione della prova finale, in maniera tale che il totale dei crediti maturati, in caso di superamento della prova finale, sia pari, rispettivamente, a 120, 300 o 360, per le Lauree Magistrali, le Lauree Magistrali a ciclo unico della durata di 5 anni, le Lauree Magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni.

7. La prova finale di un Corso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico consiste nella discussione di una tesi scritta con caratteristiche di originalità, elaborata sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico

8. Per accedere alla prova di verifica finale di un Corso di Specializzazione lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Specializzazione, in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il medesimo Corso di Specializzazione, per un totale pari a quello definito dai decreti ministeriali vigenti in materia.



9. La prova finale di un Corso di Specializzazione consiste nella discussione di una tesi scritta sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Specializzazione.

10. I regolamenti delle strutture didattiche competenti disciplinano e controllano la distribuzione fra i docenti del carico didattico derivante dalla preparazione degli elaborati scritti e delle tesi destinati alla prova di verifica finale in coerenza con i principi generali espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. I regolamenti didattici di Corso di Studio disciplinano in particolare:

- a) le procedure e i tempi per l'assegnazione agli studenti dell'argomento oggetto di prova di verifica finale;
- b) le modalità di designazione dei docenti relatori per quanto riguarda gli elaborati in discussione nelle prove di verifica finale dei Corsi di Laurea;
- c) le modalità di designazione dei docenti relatori e correlatori per quanto riguarda le tesi in discussione nelle prove di verifica finale dei Corsi di Laurea Magistrale e di Specializzazione;
- d) le modalità per il deposito del titolo degli elaborati e delle tesi, a firma del relatore, dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Specializzazione.

11. Il numero minimo di sedute di prova finale previste per anno accademico deve essere non inferiore a cinque.

Articolo 21

Commissioni per il conseguimento dei titoli di studio

- 1. Le commissioni giudicatrici della prova finale di un corso di studio, abilitate al conferimento del titolo di studio, sono composte da almeno cinque membri.
- 2. Le commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente, che ne designa altresì il presidente, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo afferenti al corso di studio.
- 3. Le commissioni esprimono la loro votazione in centodecimi e possono attribuire al candidato, oltre al massimo dei voti, all'unanimità la lode.
- 4. Le date di svolgimento delle prove di verifica finale per il conseguimento dei titoli di studio vengono definite dal direttore di dipartimento interessati e rese pubbliche nei tempi stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento.



5. Le modalità per il rilascio dei titoli congiuntamente con altri atenei italiani e/o stranieri sono regolate dalle relative convenzioni di attuazione.

Articolo 22

Valutazione delle attività didattiche svolte

1. L'Ateneo attiva le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, in base al sistema di valutazione periodica fondato su criteri e indicatori, stabiliti ex ante da parte dell'ANVUR, relativi all'efficienza ed ai risultati conseguiti nell'ambito della didattica. L'opinione degli studenti in merito alle attività formative, volta al miglioramento della qualità dei Corsi di Studio e dei servizi agli studenti, viene rilevata attraverso la somministrazione on-line di questionari di valutazione della didattica, in coerenza con gli obiettivi di dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Ateneo.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente, anche sulla base degli indicatori individuati dalle **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)** la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati. I risultati aggregati relativi a ciascun Corso di Studio, allegati alla scheda unica annuale del corso, sono resi pubblici nella sezione dedicata del sito di Ateneo.

3. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione le risorse, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il compito di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I Corsi di Studio provvedono alla somministrazione dei questionari sull'opinione degli studenti in relazione alle attività didattiche e ai relativi servizi per la totalità degli insegnamenti attivati e, attraverso gli organi deputati, svolge le opportune attività di autovalutazione, volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

5. La relazione relativa alla valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti è resa pubblica presso le strutture dell'Ateneo.

6. I dati relativi alle opinioni degli studenti sull'attività didattica sono rielaborati ed analizzati annualmente, in sede di predisposizione del rapporto di riesame, dai Gruppi



Assicurazione Qualità dei Corsi di Studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) per l'elaborazione della relazione annuale.

Art. 23

Assicurazione della qualità

1. L'Ateneo realizza la propria visione della qualità della didattica attraverso un Sistema di Assicurazione della Qualità che ne gestisca l'attuazione e verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure.

L'Ateneo garantisce un sistema di Assicurazione interna della Qualità dei propri Corsi di Studio ai sensi della normativa vigente attraverso l'implementazione di attività di monitoraggio, autovalutazione e valutazione

2. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente (dall'art. 5, della Legge 240/2010, nonché dal D.lgs. 19/2012), l'Ateneo garantisce la qualità della propria offerta formativa attraverso il sistema di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio e delle sedi universitarie. Attraverso l'implementazione di attività di monitoraggio, autovalutazione e valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, in un'ottica di Quality Assurance e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG).

Articolo 24

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)

1. Ai sensi e con le modalità previste dal vigente Statuto, in ogni Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti con funzioni di monitoraggio e di individuazione di indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualità della didattica, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, e di formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di Studio.

2. La Commissione ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per Corso di Studio, che prenda in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali criticità alle strutture competenti. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate al fine del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.



Il Consiglio di Dipartimento approva la relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e la invia agli Organi per quanto di competenza. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica.

Articolo 25

Verifica del regolare svolgimento delle attività formative

1. Nell'ambito della libertà di insegnamento sancita nello statuto di Ateneo e nel rispetto delle normative vigenti, le strutture didattiche attuano forme di verifica dell'impegno dei docenti e dell'efficacia della didattica impartita secondo i criteri riportati nei commi seguenti.
2. Fatti e comportamenti che vengono ritenuti irregolari o che possano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati al Rettore, che opera ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto.
3. I compiti di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitate dai rispettivi Direttori. I regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia, da attribuirsi ai Presidenti dei Corsi di Studio.

Articolo 26

Compiti didattici del docente

1. I compiti didattici del docente, sia esso professore o ricercatore universitario responsabile di un'attività formativa, sono stabiliti, in base alle relative norme di stato giuridico, dal presente Regolamento, dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche alle quali afferisce. Tali compiti comprendono, oltre alle attività formative istituzionali finalizzate al conseguimento dei titoli di studio, anche le eventuali attività integrative.
2. Il docente dell'Ateneo è tenuto ad assicurare lo svolgimento di attività didattiche formative nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di stato giuridico dei



professori e dei ricercatori. Per attività formativa si intende ogni attività volta alla formazione culturale e professionale dello studente, comprendente corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, attività di campo, attività di orientamento e di tutorato, tirocini, elaborazioni di progetti, elaborazioni di tesi.

3. I regolamenti didattici di Dipartimento prevedono impegni orari minimi del docente e del ricercatore nel corso dell'anno accademico, anche in relazione agli obblighi didattici derivanti da attività didattiche integrative.

4. Nell'attribuzione al docente dei compiti didattici integrativi, il Consiglio di Dipartimento assicura che egli, nell'ambito del proprio impegno orario, assolva primariamente i propri compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.

5. L'impegno dei docenti di ruolo nelle attività integrative può essere incentivato nel rispetto delle forme previste dal regolamento di Ateneo sull'incentivazione didattica. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera l'eventuale ammontare dell'incentivo delle attività integrative. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività stessa.

6. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività di tutorato, i docenti contemplano sia le ore di ricevimento dedicate agli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento dedicate agli studenti loro assegnati per il tutorato dai regolamenti della struttura didattica cui afferiscono. Ambedue le attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici.

7. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di docenza presso altre Università ovvero allo svolgimento di attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati, può essere concessa ai docenti dell'Ateneo sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

8. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti, approvati con le modalità stabilite dallo Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei Corsi di Studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

Articolo 27



Registrazione dell'attività del docente

1. Il docente, sia esso professore o ricercatore universitario responsabile di un'attività formativa, cura annualmente la compilazione di un registro dell'attività formativa, dove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente all'attività formativa di cui è responsabile, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o collaboratore che lo ha affiancato o sostituito.
2. Al termine dello svolgimento dell'attività formativa, il relativo registro è vistato dal Direttore di Dipartimento che ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento e procede per gli atti di competenza.

Articolo 28

Supplenze, affidamenti e contratti

1. Il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento la programmazione degli insegnamenti, delle attività integrative, le attività di orientamento nonché di tutorato. Propone, inoltre, nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione del carico didattico, l'attribuzione degli incarichi di docenza e organizzativi dei professori e dei ricercatori.
2. I Consigli di Corso di Studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, il coordinamento e l'organizzazione degli insegnamenti dei Corsi di Studio in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. In ogni caso deve essere individuato il docente cui va attribuita la responsabilità didattica dell'insegnamento.
3. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo Corso di Laurea o di Laurea Magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai regolamenti di corso in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico didattico fra gli insegnamenti sdoppiati.
4. Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale è consentito ricorrere alla mutuaione di insegnamenti o moduli attivati presso altri Corsi di Studio, previo accertamento della loro funzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi formativi propri del Corso di studio. La mutuaione è



deliberata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza o, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, con l'approvazione dei Dipartimenti coinvolti, su proposta dei rispettivi Consigli di Corso.

5. Le strutture didattiche provvederanno entro il termine dell'approvazione dell'Offerta Formativa Annuale a indicare al Consiglio di Amministrazione le attività formative che saranno tenute per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo.

6. Gli affidamenti e le supplenze potranno essere assegnate solo previa verifica della capienza del budget annuale assegnato alla struttura didattica. Le supplenze, gli affidamenti e i contratti saranno retribuiti in ragione dell'impegno didattico richiesto dall'attività formativa, comunque sempre nei limiti previsti dalla legge. Resta ferma la possibilità di assumere la supplenza o l'affidamento a titolo gratuito anche in aggiunta all'impegno orario.

Articolo 29

Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. In ogni caso, il numero di tale riconoscimento non può essere superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Articolo 30

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei Corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.



2. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del periodo di studio all'estero. I Consigli di Corso di Studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal Corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del Corso di Studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nei Regolamenti d'Ateneo, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

Articolo 31

Dipartimenti dell'Ateneo

L'Università degli Studi di Cassino è costituita dai seguenti Dipartimenti: 1) Dipartimento di Economia e Giurisprudenza; 2) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica; 3) Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione; 4) Dipartimento di Lettere e filosofia; 5) Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

Articolo 32

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici preesistenti.



2. I regolamenti didattici di Dipartimento assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio di nuova istituzione. Gli studi compiuti in base a ordinamenti didattici preesistenti sono valutati in crediti e parzialmente o integralmente riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
3. Agli studenti iscritti a Corsi di Studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un Corso di Studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 33

Modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti e vengono emanate con Decreto Rettorale secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Espletate le procedure previste dalla normativa vigente, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate, ove necessario, sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico di emanazione.
2. Le disposizioni organizzative e amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, nonché quelle disciplinari, sono stabilite nei Regolamenti di Ateneo, predisposti ai sensi della legge e dello Statuto.